



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1417

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti destinati a dare vini D.O.P., vini I.G.P., vini e vini base spumante ottenuti da uve raccolte in Provincia Autonoma di Trento nella campagna vitivinicola 2023/2024.

Il giorno **04 Agosto 2023** ad ore **08:40** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

MARIO TONINA
MIRKO BISESTI
ROBERTO FAILONI
MATTIA GOTTARDI
STEFANIA SEGNANA
ACHILLE SPINELLI
GIULIA ZANOTELLI

Assiste:

IL DIRIGENTE

NICOLA FORADORI

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il relatore comunica:

con la Legge n. 238 del 12 dicembre 2016 sono assegnati alle regioni e provincie autonome i compiti di stabilire annualmente, con proprio provvedimento, l'autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico dei vini D.O.P., dei vini I.G.P., dei vini (varietali e generici) e dei vini base spumante, atti a dare sia spumanti D.O.P. che non D.O.P;

preso atto che il Consorzio Vini del Trentino, con nota protocollo numero 574563 di data 25 luglio 2023, ha chiesto l'emanazione del provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento dei prodotti vitivinicoli della vendemmia 2023;

Valutata l'eterogeneità del territorio viticolo trentino e considerato che nell'annata in corso si sono verificate in provincia di Trento condizioni climatiche tali da rendere necessario il ricorso alla pratica dell'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve come si desume dalla nota integrativa del Consorzio Vini del Trentino protocollo n. 590532 di data 31.07.2023.

tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (regolamento OCM unico) e relativi Regolamenti attuativi seguenti;
- visto in particolare l'allegato VIII, Parte I del suddetto Regolamento n. 1308/2013 il quale stabilisce le condizioni e i limiti entro i quali è consentita la pratica degli arricchimenti;
- vista la Legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alla Comunità europea;
- vista la Legge 12 dicembre 2016, n. 238, recante disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e commercio del vino;
- vista la propria deliberazione n. 2225 di data 11 settembre 2009 inerente la determinazione del titolo alcolometrico volumico totale dei vini a denominazione di origine i cui prodotti di base sono sottoposti ad operazioni di aumento del titolo alcolometrico volumico naturale;
- visto il Decreto 9 ottobre 2012 del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali recante disposizioni nazionali di attuazione del Regolamento (CE) n. 1234/07 del Consiglio per quanto riguarda l'autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale di taluni prodotti vitivinicoli;
- vista la nota di data 25 luglio 2023 protocollo numero 574563 con la quale il Consorzio Vini del Trentino ha chiesto l'emanazione del provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento dei prodotti vitivinicoli della vendemmia 2023;
- considerata l'eterogeneità del territorio viticolo trentino e valutato che nell'annata in corso si sono verificate in provincia di Trento condizioni climatiche tali da rendere necessario il ricorso alla pratica dell'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve;
- considerato che le suddette operazioni di arricchimento debbono essere effettuate in conformità della normativa comunitaria e nazionale precitata;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) di autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia 2023 destinati a dare vini D.O.P., vini I.G.P., vini (varietali e generici) e vini base spumante, atti a dare sia spumanti D.O.P. che non D.O.P., ottenuti nella provincia autonoma di Trento secondo l'allegato A) che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di comunicare il presente provvedimento al Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ad AGEA e all'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari (I.C.Q.R.F.) competente per territorio.
- 3) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet istituzionale della Provincia Autonoma di Trento.

Adunanza chiusa ad ore 10:10

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 Allegato A)

IL PRESIDENTE

Maurizio Fugatti

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

IL DIRIGENTE

Nicola Foradori

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

Articolo 1

- 1) Nella campagna vitivinicola 2023/2024 è consentito aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino, ottenuti da uve raccolte nel territorio della Provincia Autonoma di Trento, destinati all'ottenimento dei vini a denominazione di origine protetta:
 - “Casteller”
 - “Delle Venezie”
 - “Lago di Caldaro” o “Caldaro” o “Kalterersee” o “Kalterer”; “Teroldego rotaliano”;
 - “Trentino”; “Trento”;
 - “Valdadige” o “Etschtaler”;
 - “Valdadige Terradeiforti” o “Terradeiforti”.

- 2) Fatte salve eventuali limitazioni previste dai rispettivi disciplinari di produzione, le operazioni di arricchimento, per le denominazioni di origine di cui al precedente comma, debbono essere effettuate secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari citati in premessa e nel limite massimo di 1,5% vol., utilizzando mosto di uve concentrato o mosto di uve concentrato rettificato oppure mediante concentrazione parziale o, per quanto riguarda il vino, mediante concentrazione parziale a freddo.

- 3) Le operazioni di arricchimento per le partite di prodotti (cuvée) destinate all'elaborazione dei vini spumanti della D.O.P. “Trento” sono autorizzate per le varietà: Chardonnay, Meunier, Pinot bianco e Pinot nero. Le operazioni debbono essere effettuate, nel limite massimo di 1,5% vol., secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari citati in premessa e nel rispetto di eventuali limitazioni previste dal disciplinare di produzione, utilizzando mosto di uve concentrato o mosto di uve concentrato rettificato o saccarosio.

- 4) Le operazioni di arricchimento per le partite di prodotti (cuvée) destinate all'elaborazione dei vini spumanti della D.O.P. “delle Venezie” sono autorizzate per le partite destinate alla produzione del Pinot grigio spumante. Le operazioni debbono essere effettuate, nel limite massimo di 1,5% vol., secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari citati in premessa e nel rispetto di eventuali limitazioni previste dal disciplinare di produzione, utilizzando mosto di uve concentrato o mosto di uve concentrato rettificato o saccarosio.

- 5) Ai sensi della Deliberazione della Giunta provinciale n. 2225 di data 11 settembre 2009, fermi restando i limiti massimi di cui sopra, i vini a denominazione di origine protetta (D.O.P.) ottenuti nella Provincia Autonoma di Trento possono essere arricchiti fino al raggiungimento di un titolo alcolometrico volumico totale non superiore a 15,0%.

Articolo 2

- 1) Nella campagna vitivinicola 2023/2024 è consentito aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino, ottenuti da uve raccolte nel territorio della Provincia Autonoma di Trento, destinati all'ottenimento del vino (generico e varietale) e del vino a I.G.P.:
 - «Trevenezie»,
 - «Vallagarina» e
 - «Vigneti delle Dolomiti».
- 2) Le operazioni di arricchimento, per i prodotti di cui al precedente comma, debbono essere effettuate secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari citati in premessa e nel limite massimo di 1,5% vol., utilizzando mosto di uve concentrato o mosto di uve concentrato rettificato oppure mediante concentrazione parziale o, per quanto riguarda il vino, mediante concentrazione parziale a freddo.
- 3) Le operazioni di arricchimento per le partite di prodotti (cuvée) destinate all'elaborazione dei vini spumanti e dei vini spumanti di qualità a I.G.P. "Vigneti delle Dolomiti" e I.G.P. "Vallagarina" sono autorizzate per le varietà: Chardonnay, Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot nero e Müller Thurgau; quelle destinate all'elaborazione dei vini spumanti di qualità del tipo aromatico a I.G.P. "Vigneti delle Dolomiti" e I.G.P. "Vallagarina" sono autorizzate per la varietà Moscato giallo. Le operazioni debbono essere effettuate nel limite massimo di 1,5% vol., secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari citati in premessa, utilizzando mosto di uve concentrato o mosto di uve concentrato rettificato o saccarosio.
- 4) Le operazioni di arricchimento per le partite (cuvée) destinate all'elaborazione dei vini spumanti, dei vini spumanti di qualità e dei vini spumanti di qualità del tipo aromatico "generici" e "varietali" sono autorizzate secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale vigente. Le operazioni debbono essere effettuate nel limite massimo di 1,5% vol., secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari citati in premessa, utilizzando mosto di uve concentrato o mosto di uve concentrato rettificato o saccarosio. Le varietà per le quali è consentito l'aumento del titolo alcolometrico delle partite destinate all'elaborazione di vini spumanti sono quelle elencate nella deliberazione della giunta provinciale n. 2142 di data 29 agosto 2003 e successive modifiche e integrazioni, fatto salvo le esclusioni previste dall'art.7 paragrafo 3 del D.M. 13 agosto 2012.
- 5) Fermi restando i limiti massimi di cui sopra, i vini di cui al presente articolo possono essere arricchiti fino al raggiungimento di un titolo alcolometrico volumico totale non superiore a 12,5%.